



**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO PUBBLICI
PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

(Approvato dal C.d.A. con delibera n. 148 in data 11/12/2018)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente, l’attività contrattuale di AGECE relativamente alle procedure di affidamento dei contratti di appalto e di concessioni di lavori, servizi e forniture di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia), così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

AGECE impronta le procedure di affidamento e di esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi e forniture, di cui al presente Regolamento, ai criteri di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e comunque mediante le modalità, ambiti di applicazione, principi e disposizioni, procedimenti previste dalle leggi in materia.

La soglia comunitaria, periodicamente determinata con provvedimento della Comunità Europea, si intende al netto di IVA.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:

- ✓ Il D.Lgs 50/2016,
- ✓ le Linee Guida ANAC n. 4;
- ✓ le Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n, 50 recanti Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
- ✓ le disposizioni del D.Lgs 50/2016 civile per la fase di stipula dei contratto e la fase di esecuzione;
- ✓ le disposizioni di legge e regolamento nazionali e regionali in materia di contratti e concessioni pubblici si applicano laddove ciò sia previsto espressamente o l'applicabilità sia ricavabile in modo univoco dalle stesse.



Il Regolamento può, altresì, trovare applicazione, qualora la AGECE lo ritenga opportuno a seguito di propria valutazione, per attività svolte in regime di libera concorrenza o comunque non connesse e riconducibili allo stretto svolgimento di attività di servizio pubblico locale.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle oggetto del presente Regolamento, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016).

Il presente Regolamento non si applica alle spese "minute" o spese economali.

AGECE è accreditata presso Consip ed ha facoltà di utilizzare per gli affidamenti oggetto del presente Regolamento, Convenzioni, Mepa, Accordi Quadro e SDA ivi presenti, sempre nel rispetto dei principi di seguito enunciati

ART. 2 – VALORE STIMATO DELL'APPALTO E SOGLIE DI RIFERIMENTO

Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, e consiste nell'importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni del contratto (es: rinnovi, proroga "tecnica" e variazioni predeterminate), secondo le indicazioni di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016.

La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del D.Lgs 50/2016 relative alle soglie europee.

Le tabelle che seguono riportano la tipologia di contratti e valore stimato (al netto dell'imposta sul valore aggiunto) quale sottosoglia e ambito di applicazione.

Gli importi delle soglie indicate (anno 2018) devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. 50/2006 e dalla specifica normativa richiamata anche in tabella, ovvero sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.



RIFERIMENTI NORMATIVI	IMPORTI LIMITE	TIPOLOGIA APPALTO
art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs 50/2016	< 40.000 euro	lavori - servizi - forniture - servizi attinenti architettura e ingegneria
artt. 36 co. 2 lett. b) e 157 co. 2 D.Lgs 50/2016	>= 40.000 euro <100.000 euro	servizi attinenti architettura e ingegneria
art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs 50/2016	>= 40.000 euro < 150.000 euro	lavori
art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs 50/2016	>= 40.000 euro < 221.000 euro	servizi - forniture
art. 36 co. 2 lett. c) D.Lgs 50/2016	>= 40.000 euro < 1.000.000 euro	lavori

ART. 3 – PRINCIPI COMUNI

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi di cui al presente Regolamento e disciplinate dall'art. 36 D.Lgs. 50/2016, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) garantisce, in aderenza:

- a) **al principio di economicità**, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) **al principio di efficacia**, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) **al principio di tempestività**, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) **al principio di correttezza**, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;



e) **al principio di libera concorrenza**, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati

f) **al principio di non discriminazione e di parità di trattamento**, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

g) **al principio di trasparenza e pubblicità**, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) **al principio di proporzionalità**, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

i) **al principio di rotazione**, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'affidamento di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal D.Lgs 50/2016 ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. L'affidamento diretto o il reinvito all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.

Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Tutti gli atti della procedure sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.



ART. 4 – PROGRAMMAZIONE, AVVIO E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO- DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE

La programmazione dell'affidamento di Lavori, Servizi e Forniture, rilevanti ai fini del Regolamento - e che non risulti da esigenze di tipo operativo di carattere improcrastinabile o comunque necessarie al fine dell'ordinario svolgimento delle attività aziendale - è, in ogni caso, definita con l'approvazione del bilancio di previsione aziendale.

Le procedure di cui al presente Regolamento prendono avvio con la determina a contrarre e si concludono con una determina di aggiudicazione.

Il contenuto dei predetti atti può essere semplificato, per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00. In questo caso la determina potrà essere unica e contenere oltre agli elementi essenziali della procedura anche l'esito con l'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario.

La determinazione a contrarre è costituita da uno specifico atto del Dirigente e/o Responsabile Aziendale munito di apposita delega di spesa.

La determinazione a contrarre deve riportare:

- ✓ la procedura prescelta tra quelle previste nel presente Regolamento, e in ogni caso i criteri di selezione degli operatori economici;
- ✓ gli eventuali requisiti di ammissione alla procedura richiesti;
- ✓ il criterio di selezione delle offerte: criterio del prezzo più basso o criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di questa ultima ipotesi con specificazione degli eventuali elementi di valutazione delle stesse ;
- ✓ l'importo massimo stimato dell'affidamento;
- ✓ il Responsabile del Procedimento prescelto;
- ✓ le principali condizioni contrattuali;
- ✓ l'eventuale suddivisione dell'appalto in lotti funzionali in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture e la motivazione della mancata suddivisione.

ART. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Per ogni affidamento oggetto del presente Regolamento AGECE opera attraverso un Responsabile Unico del Procedimento e, ove la natura della prestazione lo richieda, un Direttore dell'esecuzione del contratto e/o un direttore dei lavori i quali svolgono i compiti del D.Lgs 50/2016, e assicurano il rispetto delle procedure aziendali in materia.

Il Responsabile Unico del Procedimento è nominato con atto formale, del Direttore Generale o del Dirigente competente per l'affidamento, tra i Dirigenti e i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

Il Responsabile Unico del Procedimento svolge tutti i compiti previsti dal D.Lgs 50/2016 in conformità anche alle Linee Guida di ANAC, ove non riservati espressamente ad altri organi o soggetto soggetti.

Il Responsabile Unico del Procedimento vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e, in particolare, egli provvede in relazione alle attività di istruttoria, alla scelta del criterio di selezione, ai rapporti con l'ANAC, alle indagini di mercato, alle lettere di invito, alle attestazioni inerenti la regolare esecuzione della prestazione, oltre a tutti gli adempimenti complementari previsti.

Il Responsabile Unico del Procedimento riferisce immediatamente al soggetto o all'organo che lo ha nominato in merito a qualsiasi circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine.

ART. 6 - REQUISITI GENERALI E SPECIALI

L'operatore economico affidatario deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 nonché dei requisiti speciali richiesti da AGECE (idoneità professionale, capacità economica finanziaria, capacità tecnica e professionale).

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.



AGEC procederà alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario. Nel caso di affidamento diretto AGECE procederà alle verifiche del possesso dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario nel rispetto della normativa e delle specifiche linee guida adottate da ANAC, quindi in forma semplificata se prevista.

ART. 7 – CATEGORIE OGGETTO DI AFFIDAMENTO

Nelle categorie di lavori, servizi e forniture oggetto del presente regolamento sono ricomprese tutte quelle rientranti nell'ordinaria attività di AGECE ed indispensabili per assicurare la continuità dei servizi aziendali.

ART. 8 – CRITERI GENERALI IN MATERIA DI GARANZIE

In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui al presente Regolamento:

- a) la cauzione provvisoria non è in ogni caso richiesta per gli affidamenti diretti;
- b) la cauzione definitiva non è richiesta per gli affidamenti diretti in cui si preveda che il pagamento del corrispettivo avvenga in un'unica soluzione a prestazioni eseguite e dichiarate regolari e nei casi di cui al comma 11 dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva vengono costituite nella forma previste dal D.Lgs 50/2016.

La mancata costituzione della cauzione definitiva, ove richiesta, determina la revoca dall'affidamento.

La cauzione definitiva, ove richiesta, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione inerente la regolare esecuzione della prestazione.

ART. 9 – PROCEDURE E MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Per gli affidamenti oggetto del presente Regolamento, AGECE potrà procedere attraverso:

- affidamento diretto
- procedura negoziata



Affidamento diretto (importo inferiore a 40.000,00 euro).

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, compresi i servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, può avvenire tramite affidamento diretto, in conformità all'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016.

Nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso a:

- a) **Elenchi Operatori Economici**, di cui al successivo art. 10, se formato da AGECE;
- b) **Indagine di Mercato (Avviso per Manifestazione d'interesse)**, di cui al successivo art. 10, se non costituito Albo di cui al punto precedente e o in caso di categorie non presenti nell'Elenco Operatori Economici e di assenza di operatori iscritti.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs 50/2016, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto per detti affidamenti può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o tramite piattaforma telematica.

Procedura Negoziata.

A) Affidamento di contratti:

- ✓ **di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro;**
- ✓ **di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**
- ✓ **di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro.**

Tali contratti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016, possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno:

- n. 10 operatori economici per i lavori
- n. 5 operatori economici per i servizi e forniture



ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, di cui al successivo art.10 nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante scrittura privata.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.Lgs 50/2016 è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

B) Affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

Tali contratti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs 50/2016, possono essere affidati tramite la procedura negoziata, con consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Per questa tipologia di affidamento i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA (art. 84 D.Lgs 50/2016) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto. Considerata l'ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00 di euro e i rischi insiti (per definizione) nella possibilità di affidare tramite procedura negoziata una porzione ragguardevole dell'intero mercato degli appalti di lavori, appare tanto più necessaria l'individuazione di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici.

AGEC può optare per il ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti. Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, la scelta di una procedura negoziata deve essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni di convenienza.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante scrittura privata.

Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.



Per entrambe le tipologie di cui ai precedenti punti A) e B), la procedura negoziata prende avvio con la determina e si articola in tre fasi:

1. svolgimento di indagini di mercato (manifestazione di interesse e/o consultazioni preliminari di mercato) o consultazione di elenchi predisposti da AGECE, per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo, di cui al successivo art. 10 ;
2. confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
3. stipulazione del contratto

L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a. l'oggetto della prestazione e il suo importo complessivo stimato;
- b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico- finanziari/ tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e. il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del D.Lgs 50/2016. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f. l'eventuale richiesta di garanzie;
- g. il nominativo del RUP;
- h. la volontà di procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, con l'avvertenza, che in ogni caso AGECE potrà valutare la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- i. il capitolato tecnico contenente, tra le altre, le caratteristiche tecniche e prestazionali, la misura delle penali, le cause di risoluzione, l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento delle prestazioni.

ART. 10 – SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI - ELENCHI OPERATORI ECONOMICI E INDAGINI DI MERCATO



Per agli affidamenti oggetto del presente Regolamento AGECE può individuare gli operatori economici selezionandoli da elenchi appositamente costituiti e tramite indagini di mercato, secondo le modalità di seguito individuate.

A) Elenchi Operatori Economici

Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà di AGECE di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità

L'avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico.

L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente AGECE rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

AGECE procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.

AGECE prevede le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza annuale o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (ad es: cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.



AGEC esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della AGECE, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

B) Indagini di Mercato (Manifestazioni di interesse - Consultazioni preliminari)

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze di AGECE.

Tale fase non ingenera verso gli operatori economici alcun obbligo da parte di AGECE al successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti da AGECE, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.

AGECE assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine AGECE pubblica un avviso sul proprio profilo istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ricorre ad altre forme di pubblicità.

La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni



Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, AGECE seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, AGECE procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, AGECE rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

ART. 11 – PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni, di cui agli affidamenti oggetto del presente Regolamento, viene effettuato previo svolgimento delle verifiche imposte dalla normativa vigente (es. DURC, regolarità fiscale, regolarità contabile, etc..) e previo accertamento della regolarità, per quantità e qualità, della prestazione svolta secondo le condizioni di esecuzione e agli accordi convenuti.

ART. 12 – NORME DI COMPORTAMENTO – PRIVACY – D.LGS 231/2001 – L 190/2012- PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Sarà cura del RUP nell'ambito dell'affidamento e dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Regolamento, rendere obbligatorio per l'esecutore il rispetto della normativa sulla Privacy, del Modello di Organizzazione di cui al D. Lgs. 231/2001, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 nonché la sottoscrizione del Patto di Integrità predisposti da AGECE, nonché l'accettazione – anche per i collaboratori, sub-fornitori terzi (nel più ampio senso del termine) – delle disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 Etico, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale delle condizioni generali di contratto e la cui inosservanza comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'esecutore.

I documenti sopra citati predisposti da AGECE sono disponibili nel sito www.agece.it nella sezione Amministrazione Trasparente

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ



1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del medesimo parte del Consiglio di Amministrazione di AGECE.
2. Il presente regolamento è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web di AGECE (www.agec.it).